

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/49 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il 29 maggio 2013, con il regolamento (UE) n. 502/2013 ⁽²⁾ il Consiglio, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio ⁽³⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («le misure in vigore»).
- (2) Nella stessa data, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia («le misure estese»).
- (3) Il 18 maggio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 ⁽⁵⁾, la Commissione ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.

B. PROCEDURA IN CORSO**1. Domanda di riesame**

- (4) La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della RPC, estese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (5) La richiesta è stata presentata il 13 settembre 2016 da Look Design System SA («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Tunisia («il paese interessato»).
- (6) Il richiedente ha sostenuto di non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese interessato che sono soggetti alle misure estese relative alle biciclette.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 4).

- (7) Il richiedente ha inoltre asserito di non aver esportato biciclette nell'Unione durante il periodo di riferimento preso in considerazione nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, segnatamente il periodo compreso tra il 1° settembre 2011 e il 31 agosto 2012 («periodo di riferimento iniziale»).
- (8) Il richiedente ha altresì affermato di non aver eluso le misure in vigore.
- (9) Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti l'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame nell'agosto 2016.

2. Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore

- (10) Dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese, e che all'industria dell'Unione interessata era stata concessa l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 ⁽¹⁾, ha aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 in relazione al richiedente.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 ha abrogato il dazio antidumping sulle biciclette istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3. Prodotto oggetto del riesame

- (12) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e da altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91).

4. Parti interessate

- (13) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (14) La Commissione ha inviato un modulo di esenzione al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito.
- (15) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e della richiesta di esenzione del richiedente dalle misure estese. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Turchia.

5. Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta

- (16) Il periodo di riferimento si estendeva dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, mentre il periodo dell'inchiesta, utile per valutare gli effetti riparatori delle misure, si estendeva dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2017.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di «nuovo esportatore»

- (17) La Commissione ha verificato il rispetto delle tre condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per la concessione dello status di nuovo esportatore.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione, del 4 maggio 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 20).

- (18) L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame durante il periodo di riferimento iniziale, soddisfacendo la prima condizione. Il richiedente ha altresì dimostrato di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore tunisino soggetto alle misure estese per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame, soddisfacendo la seconda condizione. Infine, l'inchiesta ha dimostrato che il richiedente aveva iniziato ad esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame soltanto dopo il periodo di riferimento iniziale, soddisfacendo pertanto la terza condizione.
- (19) La Commissione ha quindi stabilito che la società dovrebbe essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e pertanto la richiesta di esenzione dovrebbe essere valutata di conseguenza.

2. Richiesta di esenzione

- (20) Si è proceduto all'esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione del richiedente in modo da stabilire se avesse preso parte a operazioni di assemblaggio in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (21) Dall'inchiesta è emerso che le biciclette esportate nell'Unione durante il periodo di riferimento non comprendevano parti di biciclette provenienti dalla RPC. Le parti erano principalmente originarie di altri paesi e il valore delle materie prime (le parti di biciclette) provenienti dalla RPC era pertanto inferiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato (test del 60/40 %).
- (22) Avendo il richiedente superato il test del 60/40 %, non è stato necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Non è stato necessario neppure valutare se gli effetti riparatori del dazio fossero indeboliti in termini di prezzi e/o quantità e se esistessero elementi di prova dell'esistenza di dumping come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.
- (23) Non sono inoltre emersi elementi di prova indicanti che il richiedente acquistasse biciclette provenienti dalla RPC o che trasbordasse nell'Unione biciclette prodotte in Cina.
- (24) Pertanto la Commissione ha concluso che il richiedente è effettivamente un produttore di biciclette e non è collegato ad alcun produttore di biciclette situato nella RPC. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di esentare il richiedente dalle misure estese.

D. REGISTRAZIONE

- (25) Alla luce delle conclusioni sopraesposte, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 dovrebbe cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

E. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (26) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013. Le parti interessate non hanno presentato alcun commento tale da giustificare una modifica della decisione di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, il testo seguente è aggiunto nella tabella sotto la voce relativa ai produttori della Tunisia:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Tunisia	Look Design System Route de Tunis Km6 - BP 18, 8020 Soliman, Tunisia	C206

2. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Tunisia fabbricato da Look Design System SA senza che vengano riscossi retroattivamente i dazi antidumping.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
